



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante “*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*”;

VISTI gli articoli da 205 a 290 di cui al titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, riguardanti l'assicurazione sugli infortuni e le malattie professionali nell'agricoltura;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante “*Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante “*Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*”;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante “*Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali*” e, in particolare, l'articolo 55, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante “*Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 7, del predetto decreto legislativo, secondo cui “*Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura è autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la spesa è autorizzata subordinatamente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto*”;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*” e, in particolare, l'articolo 43, comma 2, lettera a), che ha confermato, a decorrere dall'anno 2002, “*il concorso dello Stato al finanziamento della*



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

gestione agricoltura dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui all'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38";

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 128, primo periodo, che ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2014, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

VISTO il quarto periodo del citato articolo 1, comma 128, secondo cui *"In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;*

VISTI, altresì, il quinto e sesto periodo del medesimo articolo 1, comma 128, secondo cui *"La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38";*

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante *"Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante *"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale"*, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare, l'articolo 1, rubricato *"Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici";*



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2024, con il quale il Prof. Fabrizio D'Ascenzo è stato nominato Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2024, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione del suddetto Istituto;

VISTO il decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante "*Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile*", convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n.198 e, in particolare, l'articolo 1;

CONSIDERATO che con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 sono state approvate le tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "*Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività*", la tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e la tariffa dei premi della gestione Navigazione;

CONSIDERATO che con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2022 sono stati revisionati i premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte, allievi dei corsi leFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC;

CONSIDERATO che con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 ottobre 2023, n. 126 è stato determinato il premio speciale unitario per gli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, inizialmente prorogato all'anno scolastico e accademico 2024-2025 e dal prossimo anno scolastico e accademico 2025-2026, reso strutturale dall'articolo 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante "*Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute*", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025, n. 109, che ha stabilizzato la previsione di tale copertura assicurativa INAIL;

CONSIDERATO che l'ultima rideterminazione dei contributi della gestione assicurativa agricoltura è stata operata con l'articolo 28 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha disposto



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

l'incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi agricoli e delle aliquote contributive per i lavoratori agricoli dipendenti;

VISTA la deliberazione n. 147 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 21 luglio 2025, avente ad oggetto *“Revisione dei contributi in agricoltura per l'assicurazione di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”*;

VISTA la relazione del Direttore generale e del Direttore centrale rapporto assicurativo dell'INAIL del 14 luglio 2025, con annessa la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'Istituto del 10 luglio 2025;

VISTA la nota prot. n. 236134 del 10 novembre 2025 con la quale il MEF – RGS per il rilascio del parere di competenza richiesto - ai fini dell'adozione del relativo decreto ministeriale da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - con note prot. n. 11017 del 31 luglio 2025 e prot. n. 14669 del 27 ottobre 2025 della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, nel prendere atto di quanto indicato dal Documento programmatico di finanza pubblica per l'anno 2025 (DPFP 2025) e dall'articolo 1 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ha rappresentato *“la necessità che la documentazione allegata alla Deliberazione sia integrata: da un lato con l'esplicitazione degli effetti puntuali e annuali della Deliberazione in esame e dall'altro dando evidenza del riferimento al citato articolo 1 del predetto decreto-legge n. 159 del 2025, che peraltro dovrà essere indicato nelle premesse del decreto ministeriale”*;

VISTA la nota prot. n. 16276 del 26 novembre 2025 con la quale è stato inviato al MEF – RGS , ai fini del rilascio del parere di competenza, il contributo integrativo dell'INAIL prot. n. 5732 del 26 novembre 2025, richiesto dallo stesso Dicastero economico con la sopra citata nota prot. n.236134 del 10 novembre 2025;

VISTA la nota prot. n. 267465 del 14 dicembre 2025, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, per quanto di competenza, in relazione alla citata deliberazione n. 147 del 21 luglio 2025 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL e alle integrazioni fornite dall'Istituto assicurativo a seguito della citata nota n. 263134 del 10 novembre 2025, da considerarsi queste ultime *“parte integrante della deliberazione e della nota tecnica dell'INAIL”* ha comunicato di *“prendere atto della nota integrativa fornita dall'INAIL”* e la successiva nota prot. n. 22555 del 2 febbraio 2026, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

SENTITO il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste che, in data 28 gennaio 2026, con nota prot.41054, ha espresso il formale assenso;

DECRETA

Articolo 1

(Nuove misure dei contributi per l'assicurazione in agricoltura)

Con effetto dal 1° gennaio 2026, sono approvate le nuove misure dei contributi stabilite dalla deliberazione n. 147 del 21 luglio 2025 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL per l'assicurazione in agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come di seguito specificato:

Aliquote contributive lavoratori dipendenti:

- 8,5000% della retribuzione imponibile per le zone ordinarie;
- 2,7200% della retribuzione imponibile per le zone svantaggiate;
- 2,1250% della retribuzione imponibile per le zone particolarmente svantaggiate (ex territori montani).

Contributi unitari lavoratori autonomi:

- 650,00 euro per le zone ordinarie;
- 450,12 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, nella sezione "Pubblicità legale".

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Marina Elvira Calderone

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti



Firmato digitalmente da
CALDERONE MARINA ELVIRA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Firmato Digitalmente da/Signed by:

GIANCARLO GIORGETTI

In Data/On Date:

mercoledì 1 aprile 2026 12:01:56